

Avv. EMANUELA BEACCO  
Via Verdi, 46 - 20035 LISSONE (MI)  
Tel. 039 2262805 - Fax 039 2455888  
Cell. 333 5675747

**ORIGINALE** DELEGA ALLE LITI

Il sottoscritto **Cosimo Damiano di Simine**, in qualità di Presidente di **Legambiente Lombardia Onlus**, nonché di rappresentante legale in giudizio anche di **Legambiente Onlus**, ex art. 24 dello Statuto di Legambiente Onlus, delego anche congiuntamente ad altri eventuali litisconsorti, a rappresentare e difendere Legambiente nel giudizio di cui al presente atto (Ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Comune di Cinisello) l'Avv. Emanuela Beacco del Foro di Monza.



A SUA ECCELLENZA SIG. PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

- ROMA -

RICORSO STRAORDINARIO ex art. 8 e segg. D.P.R. del

24.11.1971 n. 1199

Nell'interesse di **Legambiente Onlus**, con sede in Roma, Via Salaria, 403 (C.F. 80458470582), in persona del presidente pro-tempore di Legambiente Lombardia Onlus, dott. Cosimo Damiano Di Simine, assistita, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del presente atto, dall'Avv. Emanuela Beacco (BCCMNL75d50e063z pec [emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it](mailto:emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it)) del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo **Studio in Lissone, Via Verdi, 46.**

Il predetto legale chiede di poter ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti: fax n. 039/245.59.88 PEC [emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it](mailto:emanuela.beacco@monza.pecavvocati.it)

contro

**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO**, in persona del Sindaco pro tempore

**PROVINCIA DI MILANO** in persona del Presidente pro-tempore

nonché

PER MERO TUZIORISMO

Con la notifica a

Al predetto legale vengono conferite tutte le facoltà di legge inerenti il mandato alle liti, ivi compresa quella di farsi sostituire udienza, in caso di loro impedimento, da altri avvocati e procuratori, di proporre motivi aggiunti, ricorso o appello incidentale, domanda riconvenzionale, chiamata in causa di terzi, chiamata in garanzia, e di rinunciare agli atti del giudizio, eleggendo domicilio presso lo studio **dell'Avv. Emanuela Beacco, in Lissone, Via Verdi 46**. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lvo 196/2003 presto il mio consenso a conservare, trattare, comunicare, diffondere i dati relativi ai sottoscritti ed alla presente causa per finalità difensive ed amministrative anche dopo la conclusione del giudizio.

Cosimo Damiano Di Simine

E' autentica

Avv. Emanuela Beacco

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

FONDI RUSTICI NORD MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

COOP LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO con tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti:

- a) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 41 del 16.10.2013  
*“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio. Verbale di presentazione”* (doc. 1);
- b) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 42 del 17.10.2013  
*“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio. Verbale di discussione”* (doc. 2);
- c) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 43 del 18.10.2013  
*controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio. Verbale di presentazione emendamenti”* (doc. 3);
- d) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 45 del 21.10.2013 avente ad oggetto *“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio. Verbale di votazione delle osservazioni”* (doc. 5);
- e) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 46 del 22.10.2013 avente ad oggetto *“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio. Verbale di votazione delle osservazioni”* (doc. 6);
- f) della deliberazione di C.C. di Cinisello Balsamo n. 47 del 23.10.2013 avente ad oggetto *“controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del*

- Piano di Governo del Territorio. Verbale di votazione delle osservazioni*  
(doc. 7);
- g)** della delibera di C.C. di Cinisello Balsamo n. 48 del 24.10.2013 avente ad oggetto *“Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. N. 12/2005 e s.m.i.* (doc. 8);
- h)** occorrendo, della delibera di C.C. di Cinisello Balsamo n. 44 del 19.10.2013 *“verbale di consiglio comunale andata deserta per mancanza di numero legale”* (doc. 4);
- i)** della delibera di C.C. di Cinisello Balsamo n. 3 del 4.1.2013 avente ad oggetto *“Adozione del Piano di Governo del Territorio articolato nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 e s.m.i.”* e di tutti i relativi allegati (doc. 9);
- j)** della valutazione di compatibilità condizionata con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale reso dalla Provincia di Milano in data 23 luglio 2013 (doc. 15);
- k)** del parere motivato finale e dei relativi atti di VAS;
- l)** occorrendo, degli atti di nomina dell’autorità procedente e dell’autorità competente per la VAS;
- m)** occorrendo, della delibera di Consiglio Provinciale del 17 dicembre 2013 n.93 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale pubblicata sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi, n. 12 del 19 marzo 201 con i relativi allegati, nella parte in cui non ha incluso i

mappali ubicati all'interno del Parco del Grugnotorto – Villoresi tra gli ambiti agricoli strategici (doc. 20 e 29);

- n) per quanto occorrer possa, della delibera di adozione del P.T.C.P., n. 49 del 7 giugno 2012.

### FATTO

1. Con le gravate delibere dell'ottobre 2013 (**all.ti nn. 1 e segg.**), il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo (anche solo Cinisello) ha approvato, ai sensi della L.R. 12 del 15.3.2005, il nuovo strumento urbanistico, il Piano di Governo del Territorio (d'ora innanzi solo P.G.T.).
2. Ubicato nell'hinterland della Provincia di Milano, a nord-est del capoluogo Lombardo, Cinisello - **con un consumo di suolo pari al 73,83%**<sup>1</sup> - rientra nella fascia dei comuni dell'area nord milanese (e non solo!) maggiormente antropizzati.
3. Il territorio comunale - come rilevato da Regione Lombardia cfr. **doc. 12** pag. 2 - *“caratterizzato da conurbazione continua”* è **“compromesso da elevata densità abitativa e da un importante rete infrastrutturale”**  
Il livello di elevata sigillatura del territorio è ben visibile dalla tavola QC 9 *“Mappa del Consumo di suolo in atto”* - **doc. 26**.
4. Cinisello, con la sua popolazione di 74.536 abitanti, detiene l'ulteriore record negativo della **più alta densità abitativa ed edificatoria dell'area meneghina**: registra, infatti, una densità di 5.668,76 abitanti/kmq decisamente superiore alla media provinciale (che si aggira

---

<sup>1</sup>Si v. pag. 54 **doc. 10** *“Relazione: indirizzi e criteri”* – nello stesso senso si v. i dati del Centro Ricerca sul Consumo di Suolo che parlano del consumo pari al 74,88%

intorno ai 1.870,36 ab/kmq – cfr. **Piano dei Servizi - quadro conoscitivo pag. 27 - doc. 21**).<sup>2</sup>

5. Incurante della critica situazione sopra tratteggiata, al limite della sostenibilità ambientale e della vivibilità, l'amministrazione Comunale, ricorrendo ad una serie di artifici (ed edificando il poco suolo libero residuo), introduce nel nuovo strumento urbanistico una serie di previsioni edificatorie che porteranno – a fronte di un trend di crescita che descrive una popolazione stabile dal punto di vista demografico (addirittura in forte decremento nell'ultimo ventennio) - all'insediamento di oltre 5.231 nuovi abitanti teorici, per oltre 206.058 m<sup>2</sup> di nuova superficie lorda di pavimento (cfr DdP 01 “*Relazione indirizzi e criteri*” pagg. 44 e 49 **doc. 10**).

Il nuovo strumento urbanistico prevede addirittura la realizzazione di una piscina e di un centro sportivo sulla rete ecologica regionale.

6. Il P.G.T., adottato con delibera n. 3 del 4.1.2013, dopo l'adozione è stato trasmesso in data 27.3.2013 alla Provincia di Milano per il giudizio di compatibilità ex art. 13 L.R. 12/2005 (doc. 9).
7. Contemporaneamente il piano è stato altresì trasmesso all'ente regionale che – nella propria istruttoria - ha evidenziato numerose **incongruenze e diversi profili** di contrasto con il Piano Territoriale Regionale (di seguito P.T.R. - **doc. 12**).
8. Il nuovo strumento è stato quindi pubblicato sul BURL lo scorso 5 marzo (doc. **36**). Data dalla quale decorre relativa efficacia.
9. Nelle more dell'iter di elaborazione del P.G.T., la Provincia di Milano con delibera del 7.6.2012, pubblicata sul BURL il successivo 11 luglio, ex artt. 17

---

<sup>2</sup> Rapporto mc edificati rispetto alla superficie territoriale

e 26 della L.R. 12/2005, ha adeguato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla l.r. 12 (anche P.T.C.P.).

**10.** Il P.T.C.P. è stato definitivamente approvato lo scorso dicembre (la relativa delibera è stata pubblicata sul Burl il 19 marzo 2014 – **doc. 27**).

**11.** La scelta di prevedere un così elevato dimensionamento nel numero degli abitanti, in un tessuto fortemente urbanizzato, e di sigillare le poche aree inedificate (sottoponendo a trasformazione addirittura aree agricole incluse nel P.L.I.S. Grugnotorto- Villoresi)<sup>3</sup> è assolutamente illogica ed irrazionale: fondata su un'istruttoria carente ed artefatta, essa trascura di considerare le ripercussioni in termini ambientali (contraddittoriamente emerse in sede di VAS) delle trasformazioni previste e frustra le disposizioni dettate dagli strumenti sovraordinati (P.T.C.P. e P.T.R.) in tema di **consumo di suolo nonché gli obiettivi prioritari posti dal Piano Territoriale Regionale in tema di sostenibilità ambientale e di qualità di vita della popolazione residente.**

**Tale scelta cagiona grave danno all'ambiente per la cui tutela l'Associazione Ambientalista ricorrente è statutariamente preposta.**

**12.** Il P.G.T. del Comune di Cinisello Balsamo è, pertanto, illegittimo per i seguenti

#### MOTIVI

---

<sup>3</sup> Il Plis Grugnotorto-Villoresi– costituito dal Consorzio tra i Comuni di Cinisello Balsamo (MI), Cusano Milanino (MI), Paderno Dugnano (MI), Bovisio Masciago (MB), Muggiò (MB), Nova Milanese (MB), Varedo (MB) è situato nella porzione centro-settentrionale della provincia di Milano, fra l'alta pianura irrigua del Villoresi e la media pianura irrigua dei fontanili.

**Sulla legittimazione ad agire dell'Associazione ambientalista  
ricorrente si osserva quanto segue**

Come noto Legambiente è un'Associazione, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ex art. 18 Legge n. 349/1986, senza fini di lucro ed a partecipazione democratica (**docc. 37, 38, 39,40**).

Ora, nel caso di specie, si controverte della legittimità di un Piano di Governo del Territorio che prevede **l'aggressione** in un territorio già fortemente compromesso, quale la cintura metropolitana milanese, di vaste porzioni di suolo oggi libero da edificazione, alcune ubicate all'interno di un Parco di Interesse Locale Sovracomunale, in un contesto particolarmente sensibile dal punto di vista paesistico ambientale.

Le trasformazioni, oltre a consumare suolo libero, porteranno, come in premesse rilevato, all'insediamento di circa 5.231 nuovi abitanti teorici.

La forte antropizzazione del territorio cagionerà un pesante impatto ambientale; incrementando l'emissione di numerosi inquinanti atmosferici pregiudizievoli per la salute umana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Si segnala, sotto tale profilo, che nel rapporto del 17/10/2013 l'Organizzazione Mondiale della Sanità – International Agency for Research on Cancer, ha riconosciuto l'inquinamento atmosferico quale fattore cancerogeno e lo ha inserito nel gruppo 1, tra gli elementi maggiormente pericolosi, in quanto provoca il cancro ai polmoni e fa aumentare il rischio del cancro alla vescica. (Stesso pericolo per la salute pubblica va riconosciuto alle polveri sottili Particulate Matter o PM 10 – PM 2,5 la cui esposizione aumenta il rischio di contrarre cancro ai polmoni si v. doc Oms-iarc 17-10-13). E' notorio, perché comprovato da numerosi studi scientifici (vedi Studio ESCAPE, SIDRIA, APHEA 2, SISTI, MISA, NMMAPS). **The Lancet, è Escape** <http://press.thelancet.com/lungcancer.pdf> ) l'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo all'inquinamento atmosferico e lo sviluppo di patologie tumorali. Un recentissimo studio condotto da Escape (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) pubblicato sul "The Lancet oncology, - effettuato sulla base i dati ottenuti in diciassette coorti cittadine in nove Paesi europei - ha evidenziato che per ogni aumento di 10 µg/m3 di Pm10 rispetto ai valori accettati dalle direttive, il rischio di contrarre il tumore ai polmoni aumenterebbe del 22%. Parallelamente, per ogni aumento di 5 µg/m3 di Pm 2.5 il rischio aumenta del 18%. Il PM negli adulti provoca tumori, mortalità e ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e cardiache; I PM nei bambini cagiona e aggrava la malattia asmatica, con la comparsa di bronchiti, polmoniti, sibili, tosse, decremento della funzionalità polmonare; aumenta il ricovero e l'accesso al pronto soccorso in età pediatrica e scolare, con

Ne consegue pertanto la legittimazione della ricorrente, a contrastare uno strumento urbanistico, che da un lato **consuma il poco suolo residuo libero**, dall'altra introduce un carico antropico che porterà il territorio comunale al collasso, così frustrando gli obiettivi di sviluppo **sostenibile imposti dalla direttiva comunitaria 42/2001/CE**.

**L'aria, la salute umana, la "risorsa" suolo, sono infatti espressamente considerati tra i beni che la Direttiva VAS 2001/42/CE, nell'ottica della promozione dello sviluppo sostenibile, intende salvaguardare.**

Per quanto concerne poi lo specifico profilo della tutela del suolo, è bene ricordare che il Piano di Governo del Territorio, strumento di definizione delle scelte urbanistiche, incide direttamente sulla risorsa **"suolo"**: un bene limitato, scarso, non rinnovabile, non estensibile *"uno dei beni preziosi dell'umanità ..un substrato vivente e dinamico che permette l'esistenza della vita animale e vegetale .. essenziale alla vita dell'uomo"*<sup>5</sup>.

Il suolo filtra le acque, ne regola il ciclo di CO<sub>2</sub>, assolve un ruolo importante nella produzione agro-alimentare; la sua trasformazione ed impermeabilizzazione - secondo, *l'id quod plerumque accidit-* determina l'irreversibile dispersione delle relative proprietà ambientali.

La stretta connessione tra suolo e gestione del territorio è stata evidenziata anche dal legislatore comunitario: la direttiva 42/2001 CE nell'allegato II lo indica tra i fattori da valutare per considerare *"gli effetti significativi"* sull'ambiente del "piano programma" o relative "modifiche".

---

una incidenza più elevata per coloro che abitano nel raggio di 500 metri da arterie ad alto flusso veicolare

<sup>5</sup>Così recita la Carta Europea del suolo del 1972.



L'importanza per l'ambiente del bene-risorsa "suolo", la stretta connessione tra ambiente ed **urbanistica**<sup>6</sup> è stata affermata sia dal legislatore regionale (cfr. nell'art. quater della L.R. 31/2008 - TU Agricoltura) che ha codificato il principio che il suolo - "inteso come ogni superficie libera da edificazione" - **rappresenta un "bene comune"**<sup>7</sup>; che dal legislatore statale, il quale in una recente novella legislativa (Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani**") ha posto "**il risparmio del suolo**" e la "**salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate**" quali obiettivi da perseguire in attuazione del protocollo di Kyoto.

La legittimazione sotto tale profilo è stata affermata anche dalla giurisprudenza in un recentissimo pronunciamento

I Giudici di Palazzo Spada (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-01-2014, n. 36) - premesso il richiamo ai principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Cost. ed al ruolo delle associazioni "**partecipanti alle "attività di interesse generale"**", e "**dunque alla tutela, anche in giudizio, di interessi generali o diffusi**" - hanno infatti chiarito:

- che ***l'associazione costituita e riconosciuta, che preveda statutariamente la cura di valori costituzionalmente garantiti ....***

---

<sup>6</sup>Il dato positivo trova avvallo nell'interpretazione del giudice amministrativo, che proprio in relazione al sistema pianificatori lombardo, ha chiarito come "*La stretta relazione che sempre più spesso corre **tra l'urbanistica e l'ambiente** è ben rappresentata dalla stretta interconnessione sviluppatasi in questi anni fra i contenuti della pianificazione urbanistica e quelli della tutela ambientale, derivante dalla circostanza che il **territorio, inteso in tutte le sue accezioni, è un bene fondamentale avente carattere costitutivo dello stesso bene "ambiente"** (cfr. Corte costituzionale 21/11/2011 n. 309)" (ex plurimis, T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 10.12.2012, n. 1927)*

<sup>7</sup> si v. L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 che ha introdotto l'art. 4 quater della L.R. 31/2008 -Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale che definisce suolo agricolo "*ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali*)<sup>2</sup> precisando che..."**La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.**"

*partecipa ad "attività di interesse generale", nelle forme e limiti previsti dall'ordinamento, per espresso riconoscimento costituzionale. E tale "partecipazione" ben può **comprendere (così come positivamente comprende) la tutela** di "interessi generali" o "diffusi"; interessi questi ultimi che trovano oggi **proprio nell'art. 118, ult. co., Cost, la propria "emersione"***

- che la **materia ambientale** "lungi dal costituire un autonomo settore di intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano" (paesaggio, acqua, **aria, suolo**); esso è "**un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme**";

- che "il **potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli** (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma **che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale** (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati... ."

- "In definitiva, l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come

intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo.”<sup>8</sup>

“Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in **relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi** -, sia di **valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute** e quindi della **vita salubre degli abitanti**, sia delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione 'de futuro' sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio.

Riassumendo:

poiché “il potere di pianificazione urbanistica **non è funzionale solo** all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto **alla realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.**”...non può che affermarsi che anche “l'ambiente... costituisce **inevitabilmente l'oggetto (anche) dell'esercizio di poteri di pianificazione urbanistica e di**

---

<sup>8</sup>La **nozione ampia di ambiente** era già teorizzata dal Giannini che nella tripartizione sistemica vi ricomprendeva la lotta agli inquinamenti, **la materia della gestione del territorio** e la tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali.

*autorizzazione edilizia; così come, specularmente, l'esercizio dei predetti poteri di pianificazione non può non tener conto del "valore ambiente", al fine di preservarlo e renderne compatibile la conservazione con le modalità di esistenza e di attività dei singoli individui, delle comunità, delle attività anche economiche dei medesimi".*

☐ *"Proprio per questo, gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, ...ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia 'ambiente', in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni".*

☐ *"Tale maggiore ampiezza di legittimazione attiva determina, inevitabilmente, anche una diversa considerazione dell'interesse ad agire, che deve essere riguardato non già con riferimento alla singola posizione giuridica soggettiva per la quale si postula tutela in giudizio, bensì al "bene o valore comune", alla tutela del quale occorre parametrare la "utilità" della pronuncia del giudice".*

Tanto basta a fondare la legittimazione dell'istante.

\*\*\* \* \*\*\*

Il diniego di legittimazione violerebbe, non sol l'articolo 6§§ 1 e 13 della **Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo** in relazione al diritto di vivere **in un ambiente salubre** posto all'art. 8º, ma anche la convenzione di Aarhus

---

<sup>9</sup>Nella sentenza del 24 febbraio 2009, nel caso *L'Erablière A.S.B.L. c. Belgio* (ricorso n. 49230/07), la CEDU ha avuto modo di precisare che anche se la Convenzione non ammette l'actio popularis, con lo scopo di evitare il deferimento alla Corte di ricorsi di privati che lamentano genericamente la semplice esistenza di una legge o di una decisione giudiziaria in cui essi non sono parti, la Corte ritiene che quando gli interessi difesi da un insieme di cittadini o da un'associazione mirano a contestare un atto lesivo dei propri

(entrata in vigore il 30.10.2001) la quale partendo dal presupposto che è necessario *“salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente .... assicurare uno sviluppo sostenibile e senza rischi per l'ambiente”* e che *“un'adeguata tutela dell'ambiente è indispensabile per il benessere umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita,”* non solo riconosce a *“ogni persona .....il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere”*, ma addirittura la *“onera”* del ***“dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future.”***

Al fine di *“poter affermare tale diritto e **adempiere a tale obbligo**, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e **avere accesso alla giustizia in materia ambientale.**”*

Tant'è che a sugello del suddetto regime all'art. 9 (intitolato «Accesso alla giustizia») comma 3 impone a ciascuna Parte di provvedere in merito, affinché i membri del pubblico, che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale, **possano promuovere procedimenti** di natura amministrativa o **giurisdizionale** per impugnare gli atti o contestare le **omissioni dei privati o delle pubbliche autorità** compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale (con *“procedure ... **obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose**”*).

In merito a Legambiente, si segnala, per mero tuziorismo, che il presente ricorso viene sottoscritto dal Presidente regionale di Legambiente Lombardia al quale l'art. 24, secondo periodo, dello statuto attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'associazione nazionale; il Dott. Cosimo Damiano Di Simine riveste la carica di

---

interessi in relazione alle circostanze del caso, alla natura dell'atto impugnato, alle caratteristiche dell'associazione, allo scopo della sua attività, alla sua limitazione geografica, può essere validamente invocata l'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione.

Presidente Regionale dell'Associazione ricorrente, giusta deliberazione del Direttivo (doc. 37 e segg.).

#### MOTIVI

**1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Mancata verifica delle previsioni abitative. Violazione delle direttive del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. 951 del 1.1.2010, aggiornato con d.c.r. x/78 del 9.7.2013. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli obiettivi assunti dal Piano di Governo del Territorio.**

Il P.G.T. del Comune di Cinisello Balsamo è, in primo luogo, illegittimo perché contiene previsioni edificatorie "**sovradimensionate**" rispetto all'incremento demografico previsto per il quinquennio di validità del Documento di Piano.<sup>10</sup>

Come chiarito da granitica giurisprudenza se è vero che il "*potere di pianificazione è connotato da ampia discrezionalità*" è altrettanto pacifico che "*il suo esercizio è subordinato all'obbligo di effettuare una adeguata, preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti (Cons. Stato Sez. IV 10 maggio 2012 n.2710)*".

Secondo costante orientamento del giudice amministrativo "*le scelte urbanistiche, ancorché caratterizzate da discrezionalità, devono rivelarsi, alla stregua del sindacato giurisdizionale sulle stesse esercitabile, esenti da vizi di illogicità ed irrazionalità; e le stesse devono essere supportate, sia pure con riferimento alle linee-guida che accompagnano la redazione degli strumenti*

---

<sup>10</sup> Il Documento di Piano, insieme al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole è uno dei tre atti che costituisce il P.G.T.

urbanistici, da **idonea motivazione** (Cons. Stato Sez. IV 3 novembre 2008 n.5478; idem 8 giugno 2011 n.3497)”.

Illogicità, irrazionalità e difetto motivazione, che viceversa, si registrano nel caso in oggetto: vizi, sintomatici dell'eccesso di potere, che inficiano gli impugnati atti.

Ai fini della comprensione della prima doglianza del ricorso, occorre premettere che il gravato P.G.T. individua differenti *Ambiti di Progettazione Speciale* (di seguito denominati anche APS: si v. **doc. 10 pag. 56**).

All'interno degli APS vengono individuati 15 *Ambiti di Trasformazione* (AT) contraddistinti dalla lettera “A” alla lettera “O” (si v. **doc. 11**. Allegato alle disposizioni - schede APS e AT nonché la tavola **PdR “Previsioni di Piano” PPO1 doc. 17) disciplinati nel Documento di Piano**; nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi.

In attuazione delle predette trasformazioni (per lo più a destinazione residenziale) che “*determinano una potenziale offerta complessiva di 206.058 mq di incremento della SLP residenziale totale*” si prevede l'insediamento, come in premesse rilevato, di 5.231 nuovi abitanti teorici<sup>11</sup>: di cui 3.351 negli Ambiti di Trasformazione e 1.880 nel tessuto urbano consolidato (in virtù del recupero di sottotetti, ampliamenti e cambi d'uso, piani attuativi, piani di recupero e permessi di costruire convenzionati – **si v. anche doc. 15 pag. 4 parere provinciale e doc. 10 pag. 49**).

Si noti che il cennato dato insediativo, risulta passibile di ulteriore incremento in virtù dell'applicazione - all'interno dell'ambito identificato come **APS 4.1** nel Parco Grugnotorto/Villoresi - del meccanismo della compensazione (**cf. doc. 23 DdP elab. 04 Schede APS e AT pag. 39 e segg.- nonché doc. 10 pag. 63**).

---

<sup>11</sup>Numero destinato ad aumentare ed avvicinarsi alla soglia degli 8.000 se ancorato al più veritiero parametro di 75 mc/ab (in luogo dei 130 mc).

**Le richiamate previsioni risultano, tuttavia, assolutamente ultronee e sovradimensionate** rispetto allo sviluppo demografico prevedibile per il quinquennio di validità del Documento di Piano, sulla base:

- dell'andamento demografico degli ultimi anni,
- dell'attuale composizione dei nuclei familiari (in larga percentuale sono famiglie di 2-3 componenti, con una discreta presenza di nuclei con un solo soggetto);
- della situazione economica, caratterizzata dalla difficile crisi congiunturale che ha portato alla dismissione e chiusura di molte attività imprenditoriali (con la progressiva perdita di migliaia di posti di lavoro nell'ultimo decennio)
- della situazione economica che ha posto fine ai flussi migratori, di quanti cercavano lavoro nell'opulento e dinamico tessuto produttivo milanese.

Ed infatti, emerge per tabulas che:

- a) Cinisello (come in premesse rilevato e come peraltro evidenziato da Regione Lombardia v. infra) presenta un'altissima **densità edilizia, al limite della sostenibilità ambientale;**
- b) non solo ha registrato negli ultimi anni una **sostanziale stabilità** dello sviluppo demografico, ma presenta addirittura un significativo **decremento della popolazione nell'ultimo ventennio.**

I residenti che negli anni '80 erano arrivati ad oltre 80.000 unità, sono scesi nel 2009 (a causa del forte decremento della natalità e dei flussi migratori) a **73.683** (si v. grafico della popolazione al 31.12.2000- **doc. 30**)<sup>12</sup>

Nel decennio 1991-2001 (cfr. piano dei servizi - pag. 27/28 **doc. 21**) si è assistito ad un decremento della popolazione residente pari al 5,52 %.

---

<sup>12</sup>Nel 1981 (dati censimenti Istat) gli abitanti erano 80.757, nel 1991 scendevano a 76.262, nel 2001 scendevano a 72.050 e nel 2011 erano 71.128.



Ed ancora, secondo i dati ISTAT la popolazione nel gennaio 2014 risultava pari a 74.150 unità.

**Dal 2009 al 2014 – ovvero in 5 anni (corrispondenti alla durata di validità del Documento di Piano) – la popolazione di Cinisello è cresciuta di soli 467 abitanti.<sup>13</sup>**

La sostanziale stabilità della popolazione viene evidenziata dallo stesso rapporto ambientale elaborato in sede di Valutazione Ambientale Strategica (che -doc. 14 pag. 62- testualmente ricorda come *“dall’anno 2004 si nota una stabilità della popolazione residente, dato non in linea con quello relativo alla popolazione provinciale che continua a crescere”* ).

**C) Le previsioni edificatorie – destinate a consumare il poco suolo libero ancora ineditato cfr. motivo successivo - risultano illogiche ed irrazionali anche alla luce dell’enorme numero di unità immobiliari abitative, presenti sul territorio ed inutilizzate.**

Secondo i dati forniti dalla civica amministrazione, vi sono in Cinisello oltre **5.568 appartamenti liberi** <sup>14</sup> ( il dato è attestato dal documento firmato del Sindaco e il Dirigente del settore urbanistica, in risposta al questionario, predisposto dal movimento Salviamo il Paesaggio e volto , appunto a verificare, il dato degli appartamenti non utilizzati- **doc. 33**).

Si noti che il **numero dei locali “vuoti” è sufficiente a colmare un fabbisogno abitativo superiore di ben dieci volte alla popolazione insediata (ex novo) nell’ultimo quinquennio.**

---

<sup>13</sup> I dati DemoISTAT.IT 2007: 73.976, 2008: 73.683, 2009: 73.216, 2010: 73.659, 2011: 74.150, 2012: 70.880, 2013: 71.840, registrano dal 2007 al 2013 una sostanziale stabilità 73.057 abitanti <http://demo.istat.it/>

<sup>14</sup> Nel 2001 gli alloggi censiti erano 30.163 e il 30/9/2013 erano 35.480: trattasi di 5317 nuovi appartamenti residenziali costruiti in 12 anni , a fronte di un continuo calo demografico.

E' evidente, quindi, da quanto testé premesso e sotto tale profilo l'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà che ha animato le scelte pianificatorie.

Del pari ultronee ed eccessive - considerato l'elevato numero di centri di grandi e medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato già esistenti - risultano anche le previsioni edificatorie legate alle destinazioni commerciali.<sup>15</sup>

Il richiamato sovradimensionamento è stato anche censurato da Regione Lombardia nel proprio parere reso ex L.R. 12/2005 (**doc. 12**).

L'ente regionale (pag. 4 parere cit.) dopo aver:

testualmente evidenziato come *“dal confronto fra i valori dell'andamento demografico e le valutazioni quantitative sopracitate in termini di nuovi abitanti, se rapportate ai prossimi cinque anni di validità del DdP”* *“il calcolo della popolazione potenzialmente insediabile **non appare perfettamente in linea con quanto** riportato nell'analisi conoscitiva del piano che evidenzia come **“una politica di ulteriore incremento del numero di abitazioni disponibili debba essere contenuta, in considerazione sia della scarsità della risorsa suolo sia della diseconomia connessa a troppo elevati carichi di urbanizzazioni”**;*

ricordato che *“il dimensionamento è un dato imprescindibile del P.G.T., in relazione sia alla valutazione **della sostenibilità del medesimo che della coerenza con gli orientamenti promossi dal P.T.R.**”*;

---

<sup>15</sup> I dati registrano:

- 173.163 mq. di SLP già realizzata, circa 2,32 mq/abitante;
- oltre 74.000 mq di slp assentita;
- 43.623 mq previsti nel pgt, con in sostanza un aumento del 50% della superficie commerciale cittadina

rilevato la necessità “che gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Piano, vengano definiti con precisione completando le valutazioni con l'analisi derivante dalle previsioni di PRG non ancora attuate”;

**invita il Comune - a “determinare se la configurazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo del P.G.T. (art. 8 comma 2 b, l.r. 12/05) per il settore residenziale risulti ancora calibrata e coerente con la crescita demografica riferita ad un arco temporale adeguato e con la domanda abitativa reale, per evitare di andare ad alimentare l'ormai diffuso fenomeno del patrimonio invenduto in Lombardia.”**

La Regione, dopo aver sottolineato che “nell'aggiornamento 2011 del P.T.R. è stata ulteriormente rafforzata la linea di programmazione territoriale che prevede la “coerenza tra esigenze di trasformazione, trend demografici e dinamiche territoriali in essere, attraverso l'impegno di aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo” censura (pag. 6) l' “elevata proposta di tipo residenziale, sia negli ambiti di trasformazione che nei piani attuativi normati dal piano delle regole” registrandone il “contrasto con l'obiettivo del piano stesso di contenimento della densità della popolazione; anche in considerazione del fatto che, così come riportato nell'analisi di piano, lo sfruttamento del suolo per la costruzione edilizia residenziale è in questa fascia **territoriale (Nord Milano) tra i più alti della provincia.**”

Ora, di fronte a tali articolate doglianze, che evidenziano plurimi contrasti con gli obiettivi e le direttive poste dal Piano Sovraordinato, il Comune - senza alcuna motivazione sul punto, ma limitandosi a ribadire tautologicamente che “**si ritiene**

*coerente il raccordo fra quadro conoscitivo e progetto urbanistico del P.G.T., per quanto riguarda la quantificazione residenziale” - conferma il dimensionamento residenziale adottato dal P.G.T. (pag. 7 doc. 13 controdeduzioni).*

Vieppiù in modo contraddittorio, il Comune mentre da un lato dichiara di voler mantenere le previsioni contestate, dall'altra riconosce (poco dopo- cfr doc. 13 pag.

6) **l'esistenza del “problema tra patrimonio esistente e dimensionamento del P.G.T.”**; problema che tenta di superare in modo artificioso con argomentazioni assolutamente contraddittorie (arrivando a sostenere che il patrimonio non utilizzato costituisce un *“fenomeno fisiologico per circa il 50% degli alloggi normalmente non utilizzati, a seguito degli ordinari ritmi del temporaneamente sfitto e della commercializzazione, anche in caso di trend economico positivo, (n.d.r. fenomeno) .... intensificato dalla crisi del mercato immobiliare”*).

In sostanza, secondo la P.A. la *“dinamica negativa (n.d.r. registrata anche da regione Lombardia) non può essere un dato sufficientemente significativo, da solo, per determinare un giudizio complessivo sulla congruità del dato sul fabbisogno di nuove abitazioni previste dal calcolo della capacità insediativa residenziale teorica del P.G.T.”*

Nelle controdeduzioni il Comune arriva addirittura a sostenere che *“il giudizio sulla quantità massima di abitanti previsti è inoltre da porre in relazione non solo al trend demografico.....ma anche in funzione del potenziale di trasformazioni urbane positive che esso induce”* trattandosi *“di modalità di realizzazione di nuovi alloggi che non incidono sul consumo di suolo, ..trattandosi ... di riconversione di ambiti già edificati .. per le quali è comunemente prevista, anche dalla*

*pianificazione sovraordinata e dai relativi atti di indirizzo, una forma di incentivazione alla trasformazione attraverso il cambio d'uso in residenziale.”*

Ora, è evidente come tale argomentare (che si limita a riprodurre pedissequamente quanto previsto negli indirizzi del DdP), non solo non è in grado di ricomporre la discrasia registrata da Regione Lombardia, né possa eliminare le incongruità rilevate e motivare la decisione di non procedere al **“contenimento della densità della popolazione”** (come peraltro richiesto dall'ente sovraordinato), ma dimostra il sovradimensionamento ed il difetto di istruttoria.

Continuano infatti a mancare dati **concreti dai quali la civica amministrazione ha ritenuto di desumere un mutamento così marcato nell'evoluzione demografica del territorio comunale** (Difetta, ad esempio negli atti, qualsivoglia realistica proiezione insediativa dei fabbisogni economici e sociali: tant'è che a fronte di una consistente richiesta di edilizia residenziale sociale si prevede, in modo del tutto illogico, di **destinare a tale funzione vani per soli 284 abitanti teorici**, pari al 5 delle previsioni di futuro sviluppo complessivo).

L'eccesso di potere per illogicità manifesta, la contraddittorietà nel quale è incorsa la P.A., l'assenza di idonea motivazione **comporta l'annullamento totale del piano** (con obbligo dell'Amministrazione di **riesaminare la fattispecie, l'Amministrazione dando debito conto delle proprie stime in proposito e delle scelte che ne sono conseguite** (in tal senso si v. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28.6.2011, n. 951).

**2) Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 42/2001/CE. Violazione degli obiettivi strategici e dei criteri di contenimento del consumo di suolo, di efficienza delle trasformazioni territoriali e degli insediamenti, di riqualificazione del territorio e sostenibilità, posti dal**

**Piano Territoriale Regionale. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 che ha introdotto l'art. 4 quater della L.R. 31/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura. Eccesso di potere per contraddittorietà con gli obiettivi posti dalla relazione del Documento di Piano. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 10/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”**

Il P.G.T è, in secondo luogo, illegittimo perché – violando le linee contenute nel quadro strategico e programmatico del Documento di Piano nonché le direttive poste dal legislatore lombardo a tutela del suolo inedificato – introduce contraddittorie previsioni edificatorie che consumano, irragionevolmente, **suolo libero**.

Il Comune di Cinisello mentre da un lato afferma che “*il P.G.T. si pone come obiettivo e prescrizione il consumo di suolo pari a zero*” (pag. 39 doc. 10); che il nuovo strumento “**con responsabilità ecologica**, tutela la risorsa suolo **limitandone il consumo** (pag. 20 doc. cit.) e che “*nel suo complesso non vi è incremento del Consumo di Suolo*” ( si v pag. 54 del doc. cit.– nello stesso senso pag. 6 doc. 13 “*controdeduzione alle osservazioni regionali*”), dall'altro **cementifica le poche aree residue libere inedificate** con ciò frustrando gli obiettivi sul contenimento dell'uso del suolo posti dal P.T.R.

Ed infatti, **ben 3 dei 12** Ambiti di Trasformazione (**pari al 25% circa** delle trasformazioni previste) **insistono** (come si evince dalle relative schede) su **porzioni di suolo libero (doc. 31)**.

Il primo intervento, quantitativamente **più corposo e qualitativamente** più impattante, concerne l'Ambito di Trasformazione Urbana identificato come “A - *ex Ovocoltura*” a ridosso del nuovo svincolo autostradale.

L'area - compresa tra le vie Matteotti, Via Pelizza da Volpedo e Viale Brianza- di proprietà comunale, non solo è **libera da edificazione** (cfr. fotografie **doc. 31**) **ma risulta inclusa (si v. DdP\_PP\_Tav\_03 Sensibilità paesistica doc. 25)**, al pari delle aree del PLIS del Grugnotorto, tra gli ambiti dal punto di vista paesaggistico a "sensibilità molto alta".

I lotti, della superficie di circa 72.000 mq, sono previsti come area di atterraggio dei volumi oggetto di compensazione che “decollano” dalle aree del P.L.I.S. Grugnotorto Villorosi.

Il secondo ambito, denominato AT “F- Bettola”, concerne anch'esso un'area pubblica, ubicata nella parte est della città (cfr. doc. 11 pag. 18) **ad oggi inediticata** di circa di mq. 35.200, destinata dal previgente P.R.G. a “*verde pubblico con previsione di infrastrutture comunali* (Nella fattispecie alla realizzazione di un tratto della metropolitana 1 e del parcheggio di interscambio - cfr. parere provinciale **pag. 3 doc. 15**)

Il terzo, AT “I” –*Via Gorkij*” (doc. 11 pag. 29) riguarda invece un ambito in buona parte inediticato, posto a sud del territorio comunale (**si v. allegate foto doc. n. 31**).

In sostanza **il gravato P.G.T. cancella 110.000 mq di suolo inediticato** (sostituito da superficie residenziale, commerciale e terziario, con l'insediamento di circa 900 abitanti).

Si noti che le suddette trasformazioni sono state censurate da Regione Lombardia, la quale – in ordine allo “specifico tema del contenimento del consumo di suolo sulla base degli orientamenti delineati dal P.T.R.” (pagg. 6 e 7 del parere cit. **doc. 12**)

- osserva come “*il disegno complessivo di riqualificazione del territorio proposto dal piano comporta la trasformazione anche delle poche residue aree libere inedificate*”;
- sottolinea “*in merito agli ambiti di trasformazione*” “*la difficoltà di individuare un vero e proprio sistema di relazioni che .. giustifichi lo scenario strategico, la sua sostenibilità e la conseguente proposta di pianificazione*” (pag. 6);
- dopo aver lamentato la carenza di un “*sistema di monitoraggio, supportato da idonei indicatori così da privilegiare le trasformazioni in relazione al loro carattere localizzativo e compositivo, ovvero alla loro rispondenza a finalità di reale compattazione delle forme urbane, disincentivando l’attuazione di quelli che **comportano il consumo di suolo anche al fine di evitare la realizzazione di edificazioni non indispensabili***”
- rileva la necessità prioritaria che “*in presenza di un territorio totalmente urbanizzato, se si escludono le aree dei due parchi (Parco Nord e Parco Grugnotorto Villoresi) che il disegno delle trasformazioni, definito dalla riqualificazione di vuoti, frange e margini urbani **tenga conto del corretto rapporto tra aree verdi e aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed elementi vegetazionali.***”
- ricordando, infine, come sia “*fondamentale anche preservare, tramite una puntuale disciplina, gli ambiti non edificati interni al territorio urbanizzato, superando il riduttivo concetto di considerarli “serbatoio” per i futuri insediamenti*”

\*\*\* \* \*\*\*



Viepiù, oltre alle suddette contestate trasformazioni, il PGT prevede **all'interno del Perimetro del Parco Sovracomunale del Grugnotorto**, (nell'ambito indenticato come APS 4.1 – cfr. DdP elab. 04 Schede APS e AT cfr. pagg. 40 e 41 doc. 23),<sup>16</sup> la creazione di non meglio precisare strutture sportive di rilevanza sovracomunale (cfr. PDSQPElab 01- Previsioni doc. 28 pag. 45)

L'amministrazione ha cioè in animo di realizzare, in un contesto particolarmente sensibile e pregiato dal punto di vista paesaggistico – ambientale, (v. motivo successivo) nuove “*attrezzature – per lo sport e per il loisir*” (pag. 40).

La realizzazione di “*servizi di interesse collettivo legati allo sport ed il tempo libero*” (si prevede addirittura la costruzione di una piscina!) viene censurata, perché pregiudizievole per il “*tema del consumo di suolo*”, da Regione Lombardia, la quale nel proprio parere “*valutata l'importanza strategica e naturalistica del Parco del Grugnotorto, anche nell'ottica dell'obiettivo di “conservazione dell'identità del territorio rurale e del suo ruolo di presidio ambientale” (indicato tra gli obiettivi strategici di valorizzazione e salvaguardia paesistico – ambientale del territorio provinciale) oltre che in linea con l'obiettivo del PTR di “tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall'edificazione, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane”* invita la p.a. a riconsiderare “*l'effettiva necessità dell'insediamento di nuove strutture sportive, nonché la possibilità di prevederne l'inserimento all'interno di uno degli ambiti di trasformazione già compromessi, senza intaccare nuovo suolo libero.*”

---

<sup>16</sup> Il nome Grugnotorto, al quale varie testimonianze darebbero il significato di "Grant ort" (grande orto nel dialetto locale) appare già sulle carte storiche del 1722 e sta ad individuare un'ampia fascia di campagna intorno all'omonimo antico nucleo abitato, che ora fa capo al Comune di Nova Milanese.

Di fronte a tali doglianze la civica amministrazione (cfr. controdeduzioni alle osservazioni regionali **doc. 13-** pag. 10 doc. cit.) si limita a replicare che “*non sono previsti AT che costituiscano consumo di suolo*” e che “*non è necessario disincentivare le trasformazioni che comportano consumo di suolo in quanto secondo il criterio di misurazione del consumo definito dal PTCP non sono previsti interventi che comportino consumo di suolo*”. (Allo stesso modo, con argomentazioni palesemente illogiche e contraddittorie nega nell’ambito Bettola (pag. 54 doc. cit) il consumo di suolo argomentando la (pre) esistenza di una “*forte previsione trasformativa di tipo infrastrutturale... e quindi già di fatto destinata ad una profonda trasformazione del suolo*”)

L’irragionevolezza, invece, della scelta di edificare nel PLIS del Grugnotorto emerge *ictu oculi* laddove la p.a. motiva “*per quanto riguarda le attrezzature sportive ...*” che “*la loro eventuale presenza, soprattutto come strutture a verde ... è comunque subordinato “ al mantenimento e la valorizzazione delle aree ad oggi ad uso agricolo e la valorizzazione...dei servizi esistenti”*

Non è dato, infatti, comprendere come un’area sulla quale è prevista la realizzazione di una piscina possa mantenere (al tempo stesso) la propria attuale vocazione agricola!

Ed ancora, l’affermazione di un P.G.T. a “*consumo di suolo pari a zero*” risulta palesemente smentita sia dalle controdeduzioni (cfr. punto **3.4 Riguardo ai chiarimenti sul consumo di suolo**) laddove il Comune è costretto ad ammettere che le trasformazioni coinvolgono aree oggi inedificate, che dalle risultanze del Rapporto Ambientale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (cfr. a pag. 39 della Vas **doc 14 RA**): **è proprio il Rapporto**

**Ambientale a precisare che “nella quota di antropizzato sono da inserire  
..le aree sportive”**

L'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà della censurata scelta ( e delle motivazioni addotte dalla p.a.) emerge ancor di più ove si consideri che l'area in questione viene addirittura computata dall'amministrazione tra le **aree agricole nello stato di fatto**, cui applicare la maggiorazione del 5% del contributo di costruzione dovuto, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005 (**doc. n. 32**).

Le argomentazioni riportate in atti, denotano infine come il Comune abbia, nell'elaborare il P.G.T., confuso il concetto di **consumo di suolo libero** (da intendersi come terreno inedificato da salvaguardare da qualsivoglia trasformazione) con i criteri di misurazione del suolo posti dal P.T.C.P. provinciale.

Criteri, quest'ultimi, da coordinare con il rispetto delle previsioni del PTR che pone **“l'utilizzo razionale del suolo e la minimizzazione del suo consumo”** tra **“gli elementi essenziali di riferimento”** (**doc. 34**).

Ne consegue quindi l'illegittimità del gravato piano per aver introdotto – senza idonea motivazione, in modo irragionevole – le poche porzioni di suolo inedificato rimaste sul territorio comunale.

**3) Violazione e/o falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 n. 8/6148 “Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzione in materia di Parchi Locale di interesse sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r.1/2000)”. Violazione della d.g.r. 8/8059. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed incoerenza manifesta.**

La creazione di strutture sportive all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Grugnotorto Villorresi (come rilevato nel precedente motivo di

censura si prevede addirittura la realizzazione di una piscina) è illegittima, sotto altro profilo, in quanto contrasta con i contenuti di cui alla d.g.r. 12 dicembre 2007 – n. 8/6148 (**doc. 29**).

I P.L.I.S. - che "rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio" costituendo "elementi di connessione ed integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola" – rappresentano uno "strumento per realizzare la rete ecologica regionale e provinciale e per valorizzare le risorse territoriali" "mantenere e valorizzare i caratteri tipici delle aree rurali e dei loro valori naturali, paesistici culturali a tutela dello spazio rurale" (art. 5 doc. cit).

L'art. 8 della d.g.r. 12 dicembre 2007 – n. 8/6148, al fine di preservare le aree incluse nei P.L.I.S. e garantire le suddette funzioni, prevede che dei Parchi Locali possano "**essere incluse le seguenti aree:**

- a) aree destinate all'agricoltura;
- b) aree di valore paesaggistico – ambientale e ecologiche;
- c) **aree non soggette a trasformazione urbanistica;**
- d) aree a verde, anche destinate alla fruizione pubblica e i corridoi ecologici del piano dei servizi"

La norma continua precisando che "Il Piano dei Servizi dovrà disciplinare l'uso delle aree a verde e i corridoi ecologici ricadenti nel perimetro del parco locale e le relative modalità di intervento"

Ai sensi dell'art. 8 della d.g.r. 8/6148 "**Non possono essere riconosciuti PLIS in aree.. che abbiano destinazione funzionale diversa da quella**

*agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovralocale”*

Ne consegue che non sono compatibili con la “natura” di PLIS né la previsione di meccanismi di compensazione speciale esterna al TUC , né (tantomeno) la previsione di attrezzature sportive.

Si noti che è la stessa **Provincia di Milano a sollevare dubbi sulla (legittimità) delle suddette previsioni di PGT:** tant'è che proprio l'ente provinciale rileva, nel proprio parere, la necessità di verificare i contenuti del P.G.T. alla luce della “vigente normativa di settore, con particolare riguardo alle destinazioni urbanistiche compatibili” (pag. 6 doc. 15).

Prescrizione rimasta inevasa, come si evince dalla disamina delle controdeduzioni comunali, che si limitano tautologicamente a richiamare i contenuti della delibera de qua (doc. 16 pag. 4).

Si censura, pertanto, sotto tale profilo il parere provinciale che ha espresso sul punto valutazione positiva.

Viepiù – in spregio all'art. 8 della richiamata delibera – il documento di Piano non contempla alcun intervento di mitigazione o compensazione.

La scelta di prevedere edificazioni (seppur sportive) appare irragionevole anche alla luce della valenza ambientale del P.L.I.S., definito nella relazione del DdP (doc. 10 pag. 10) “*come uno dei temi centrali della “città relazionale” il disegno della Cintura Verde del Nord Milano*” cui vengono assegnati “*...ruoli strategici .. nel consolidamento del sistema ambientale a scala regionale, che integra le indicazioni contenute nei progetti di rete ecologica e di dorsale verde della Provincia di Milano*” “*aree naturali e protette di dimensione e importanza sovracomunale che...partecipano al sistema ecologico*

nord Milano". (L'importanza di tale area, viene più volte ribadita cfr. pagg. 13 e 37 doc. cit)

\*\*\* \* \*\*\*

Il PLIS comprende principalmente aree agricole a seminativo semplice, con complessi rurali ancora attivi, zone umide, sorte in vecchie cave; relitti di boschi planiziali che coprono una superficie di 74 ettari e che hanno notevoli potenzialità di ricostruzione ambientale ed ecologica del territorio.

Per la sua posizione, costituisce una indispensabile struttura di connessione ecologica tra i parchi regionali Nord Milano, Groane e Valle Lambro.<sup>17</sup>

Essa riveste, pertanto, i caratteri (si v. pag. 29 della relazione Generale del P.T.C.P.) per essere inclusa tra gli ambiti agricoli strategici.

Si contesta, sotto tale specifico profilo, il P.T.C.P. Provinciale, il quale da un lato, nella relazione generale al PTCP (nella parte titolata "Tutela e Sviluppo degli Ecosistemi: Progetto di Rete ecologica Provinciale - **doc. 41 pag. 20 e segg.**) riconosce che *"Per la sua posizione, il territorio del Parco (del Grugnotorto Villorosi) costituisce una indispensabile struttura di **connessione ecologica** tra i parchi regionali Nord Milano, Groane e Valle Lambro"*.

Dall'altro esclude i sedimi del PLIS dagli Ambiti Agricoli strategici, così privandoli della relativa e pregnante tutela.

---

<sup>17</sup> Nel quadro strategico e programmatico pag. 13 doc. 10 si rileva come *"...nel Parco Grugnotorto Villorosi **L'agricoltura** può essere utilizzata non solo come fattore economico e di tutela ma come dispositivo in grado di **produrre paesaggio** attraverso coltivazioni, filari, fossi interpoderali, canali d'acqua che proteggono la biodiversità, **che riconoscono vocazioni agrarie a trame storiche** che prevedono camminamenti...coerenti con la strategia di difesa e valorizzazione dei requisiti ambientali"*